

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2104**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore PEDRINI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MARZO 2003**

—————

Introduzione di una causa di non punibilità  
nel codice penale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Alla luce dei più recenti avvenimenti di cui portano notizia gli organi di stampa e, segnatamente, dell'iniziativa di alcuni inquirenti che pare abbiano sottoposto ad indagine pubblici amministratori che, previa regolare e legittima deliberazione degli organi pubblici competenti, hanno esposto in edifici pubblici accanto alle bandiere tricolori le cosiddette «bandiere della pace» (colori arcobaleno con scritta bianca «PACE» in carattere stampatello), si rivela necessario per la tutela dei principi costituzionali di libera manifesta-

zione del pensiero e di critica politica aggiungere, nel nostro ordinamento penalistico, una causa di esclusione della punibilità che preveda la non perseguibilità a favore di tutti coloro che, in modo assolutamente pacifico, esprimono il loro dissenso da ogni ipotesi di guerra.

Ovviamente, com'è facile intuire, al fine di evitare iniziative isolate, l'applicazione della causa di non punibilità non può prescindere dall'adozione di un valido ed efficace provvedimento amministrativo nei termini di legge.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Nel capo II del titolo I del libro II del codice penale, dopo l'articolo 293 è inserito il seguente:

«Art. 293-bis. - (*Causa di non punibilità*).  
- Non è punibile, in relazione ai delitti previsti e puniti dal presente capo, chiunque, anche pubblico ufficiale, in edifici pubblici o appartenenti a regioni, province, comuni ed altri enti territoriali, affigga o esponga al pubblico, accanto alla bandiera italiana, la cosiddetta bandiera della pace o altro emblema contenente comunque la parola "pace".

La causa di non punibilità di cui al presente articolo opera esclusivamente qualora l'amministrazione pubblica o l'ente territoriale competente, di cui al primo comma, abbia adottato un'apposita deliberazione nelle forme amministrative previste».

